

Emendamenti in tema di forma specifica

L'art. 8 n.1 lettera d) che ha introdotto l'art. 147 bis non tiene conto tra l'altro che il danneggiato ha comunque diritto a farsi risarcire il danno a prescindere dalla circostanza che il proprio veicolo sia riparato o no. Anche per tale ragione non è possibile imporre al danneggiato un risarcimento in forma specifica poiché il codice civile all'art. 2058 cc disciplina tale istituto in senso diametralmente l'opposto, prevedendo cioè che sia facoltà **del danneggiato** richiedere il risarcimento in forma specifica e non certo dell'assicuratore debitore offrirlo.

Non è, infatti, possibile sostituire un debitore a un altro senza il consenso del danneggiato creditore per l'evidente ragione che un conto è adempiere un debito pagando in denaro, un conto è volere adempiere offrendo una prestazione di fare (riparare) poiché non è certo indifferente per il creditore danneggiato sapere chi e come riparerà il suo mezzo. Tecnicamente, infatti, la riparazione è definita una prestazione non fungibile vale a dire non è la stessa cosa far riparare il veicolo sommariamente con l'unico scopo di risparmiare sul costo delle riparazioni, piuttosto che ripararlo a regola d'arte.

La pretesa introduzione del "risarcimento in forma specifica", ove inserita in un contratto, sarebbe comunque affetta da nullità per contrasto con la previsione dell'art 33 lettera s) del codice del consumo che non consente all'assicuratore (professionista) di sostituire a se' un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, anche nel caso di preventivo consenso del consumatore, qualora risulti diminuita la tutela dei diritti di quest'ultimo.

E' proprio questo il caso della precisione del nuovo art. **147 bis** poiché l'assicuratore per la RC auto, assicurazione che ha a oggetto una prestazione di natura indennitaria, anziché pagare pretende di farsi sostituire nell'adempimento dell'obbligazione risarcitoria da un terzo, il riparatore "convenzionato". Per di più la sostituzione avverrebbe nell'adempimento di un'obbligazione "di fare" cioè di riparare, che è definita non fungibile perché non è indifferente per l'automobilista da chi e soprattutto come viene riparato il proprio veicolo. Legittimamente il creditore, l'automobilista danneggiato, avrebbe il diritto di rifiutare quello che, perfino nell'ottica del DL 145, continua ad integrare un inadempimento contrattuale, poiché è evidente che una riparazione effettuata a cura e spese dell'assicuratore, con l'unico scopo di risparmiare denaro, sarebbe di qualità inferiore, e peraltro avverrebbe in cambio di un fantomatico sconto da commisurare su basi assolutamente indeterminate. La norma poi è macchinosa nella sua applicazione: non sono indicate le procedure per accedere alla riparazione, manca il coordinamento tra la norma e la procedura liquidativa di cui al 149, non è chiarito come e soprattutto quando il danneggiato potrà sapere che non vi è responsabilità concorsuale e di conseguenza non è chiarito quando quindi potrà far riparare il mezzo. In realtà l'unico termine è quello previsto dalla legge, che allo stato è di 60 giorni, salvo l'ulteriore termine di 120 giorni, quindi sei mesi complessivi, introdotto con le macchinose modifiche all'art.148 n 2. Non sono state inoltre chiarite quali garanzie ci saranno sulla corretta esecuzione dei lavori da parte dell'assicuratore (che peraltro risponde del fatto dei suoi prestatori d'opera) e soprattutto nulla si dice sulla fatturazione del lavoro che si richiede che in ogni caso debba avvenire in capo al danneggiato al quale deve comunque essere fornita preventiva informazione sulle modalità della riparazione. Per tali ragioni se ne propone l'abrogazione e la sostituzione con una norma che sia realmente a tutela del consumatore sulla base delle scelte che anche all'estero vengono perseguite, come con la Loi Hamon.

1 – EMENDAMENTO

all'art. 8 n.1 lettera d) le parole "ovvero dietro presentazione di fattura " sono soppresse e sostituite da ". Nessuna limitazione risarcitoria è applicabile per il caso di emissione di fattura di riparazione o altro documento fiscale equipollente."

MOTIVAZIONE

Dalla lettura della relazione illustrativa, in relazione all'art. 147 bis, si evince l'intenzione del legislatore di limitare la compressione del diritto del danneggiato ad ottenere l'integrale risarcimento del danno solo in presenza di riparazioni non documentate fiscalmente, fatto appunto "salvo presentazione di fattura" ove la limitazione risarcitoria non opererebbe

Nel testo del decreto la parola "salvo" è stata sostituita dal termine "ovvero", parola che non rende chiara la intenzione esplicitata nella relazione accompagnatoria e si presta a interpretazioni difformi.

Appare pertanto utile chiarire che alcuna limitazione risarcitoria è applicabile in caso di presentazione di fattura o altro documento fiscale equipollente, incentivando l'adempimento degli obblighi tributari..

In via subordinata si propongono le seguenti ulteriori modifiche

2 - EMENDAMENTO

All'art. 8 n.1 lettera d) n.1 le parole "dopo l'articolo 147 è inserito il seguente: «Art. 147-bis.» sono soppresse e sostituite con "dopo l'articolo 150 ter è inserito il seguente «Art. 150 quater. »"

La nuova collocazione dell'articolo rende maggiormente organica la disciplina chiarendo che la norma ha esclusivamente natura contrattuale.

3 - EMENDAMENTO

All'art. 8 n.1 lettera d) n.1 al primo periodo, prima delle parole "In alternativa al risarcimento per equivalente" sono inserite le seguenti "Nel caso di sinistro verificatosi in Italia tra due veicoli identificati e assicurati per il quale sia applicabile la procedura di cui all'art.149, ove non vi siano state lesioni alle persone, è facoltà del danneggiato richiedere il risarcimento in forma specifica ex 2058 cc dei danni materiali subiti al veicolo."

4 - EMENDAMENTO

All'art. 8 n.1 lettera d) n.1 dopo le parole "in assenza di responsabilità concorsuale", aggiungere "per l'ipotesi in cui il danneggiato abbia optato per la procedura di cui al 149 e quando non risulta eccessivamente oneroso, risarcisce il danno al veicolo in forma specifica facendo eseguire la riparazione dei danni presso carrozzerie convenzionate"

5 - EMENDAMENTO

All'art. 8 n.1 lettera d) n.1 sostituire le parole "fornendo idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria." con

"La compagnia risponde dell'operato del proprio prestatore d'opera in solido col medesimo ed è tenuta a fornire, sempre in solido con il proprio riparatore fiduciario, ulteriore garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni, fermo restando quella di legge per tutte le parti sostituite non soggette a usura ordinaria.

L'assicuratore dovrà fornire al danneggiato, fin dal momento in cui offre la riparazione in forma specifica, informativa scritta contenente gli estremi dell'impresa di riparazione fiduciaria incaricata di eseguire i lavori. L'informativa al danneggiato deve chiarire le modalità di effettuazione delle riparazioni precisando se le stesse verranno effettuate mediante l'utilizzo di

ricambi originali intendendosi per tali unicamente quelli prodotti dalla casa automobilistica, o compatibili e, per i danni ai soli lamierati, se ne verrà effettuata la sostituzione o la riparazione, o per il caso di danneggiamenti esterni, se la riparazione avverrà mediante interventi di raddrizzatura a freddo piuttosto che attraverso riverniciatura completa.

Al termine dei lavori l'impresa di riparazione fiduciaria emetterà e consegnerà al danneggiato ai fini della garanzia biennale fattura / ricevuta fiscale intestata al danneggiato, con l'indicazione che il pagamento è stato effettuato dalla impresa assicuratrice, con l'analitica indicazione dei lavori svolti che devono corrispondere per qualità a quanto indicato nell'informativa, oltre che con l'indicazione delle ore di manodopera effettuate e dei ricambi utilizzati con la esplicita indicazione dell'utilizzo o meno di materiale marchiato dalla casa madre anziché equivalente.

E' fatto divieto alle imprese di assicurazione di utilizzare società d'intermediazione per la riparazione dei veicoli. I soli costi sostenuti per la riparazione potranno essere computati quale costo del sinistro. “.

MOTIVAZIONE

La norma consente all'assicuratore di offrire la riparazione in forma specifica, tutelando sia i danneggiati sia i riparatori (fiduciari o meno).

Difatti con la previsione della preventiva immediata indicazione al danneggiato del riparatore fiduciario, si evitano aste al ribasso e subappalti per la effettuazione delle riparazioni con positivi effetti sui livelli di convenzionamento, sulla qualità delle riparazioni e sulla sicurezza dei veicoli.

Trasparenza e qualità sono pure garantite con la previsione di un'informativa che l'assicuratore è tenuto a fornire al danneggiato che decide di far riparare il mezzo da un carrozziere fiduciario di compagnia.

La garanzia deve essere rilasciata sia dall'assicuratore (che ex 2049 cc risponde del fatto dei propri ausiliari) che dal fiduciario, **tenuto a rilasciare al danneggiato**, e non all'assicuratore committente, analitica fattura di riparazione, per consentire al danneggiato, anche ai sensi dell'art. 80 n.7 del Codice della strada, di ottemperare alle eventuali richieste di revisione straordinaria della MCT.

6 – EMENDAMENTO

All'art. 8 n.1 lettera d) n.1 al secondo periodo dopo le parole “L'impresa di assicurazione” sopprimere “che intende avvalersi della facoltà di cui al primo periodo” e sostituire con “che intende offrire al danneggiato la facoltà di richiedere la riparazione del mezzo a cura e spese dell'impresa stessa”

7 - EMENDAMENTO

All'art. 8 n.1 lettera d n.1 alla prima parte del settimo periodo le parole “il danneggiato anche se diverso dall'assicurato” sono soppresse e sostituite dalle parole “il soggetto che ha stipulato il contratto”.

8 - EMENDAMENTO

All'art. 8 n.1 lettera d) n.1 alla seconda parte del settimo periodo le parole “ovvero previa presentazione di fattura” sono soppresse e sostituite dalle seguenti “la quale, a seguito del pagamento, è tenuta a far pervenire all'assicuratore copia del documento fiscale rilasciato al danneggiato attestante le avvenute riparazioni”.

9 - EMENDAMENTO

All'art. 8 n.1 lettera d) n.1 dopo il settimo periodo è aggiunto il seguente. "E' fatto salvo il diritto del danneggiato che abbia optato per il risarcimento in forma specifica di percepire l'integrale risarcimento dei danni patiti anche nel caso di mancata riparazione. Oltre al risarcimento del danno in forma, se e in quanto dovuto, al danneggiato spetta anche il risarcimento del danno patito a seguito della sosta forzata del veicolo e della svalutazione commerciale del medesimo,"

10 - EMENDAMENTO

All'art. 8 n.1 lettera d) è soppresso l'ultimo periodo "Resta comunque fermo il diritto del danneggiato al risarcimento per equivalente nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del bene e, in tali casi, la somma corrisposta a titolo di risarcimento non può comunque superare il medesimo valore di mercato." e dopo il n.1 è aggiunto il numero 1bis "Nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del veicolo, il danno viene risarcito nei limiti di cui al 2058 cc, tenendo ulteriormente conto della utilità che il bene ha per il danneggiato, del suo stato d'uso oltre che delle spese di demolizione e reimmatricolazione e tassa di possesso non goduta. Il valore commerciale viene determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo simile desunto da siti internet e, in via non esclusiva, da riviste di settore."

MOTIVAZIONE

Inammissibile, oltre che contraria alla legge (art. 2058 cc), la limitazione risarcitoria al "valore commerciale del veicolo" che penalizza i possessori di veicoli datati ma efficienti. Prima della modifica legislativa secondo l'art. 2058 del codice civile, l'unico limite posto a vantaggio dell'assicuratore debitore è che il risarcimento non sia "eccessivamente oneroso"; ad esempio un veicolo che vale cinquemila euro può essere riparato e il danno, pacificamente, è sempre stato risarcito fino a un controvalore di sette/ottomila secondo i casi concreti. Ora si pretende che ciò non sia più possibile, cosicché, nel caso di risarcimento in forma specifica il danneggiato perde il diritto al risarcimento delle spese di soccorso e traino, di fermo tecnico, di nolo di mezzi sostitutivi oltre che delle spese di demolizione e reimmatricolazione essendosi limitato il danno risarcibile al solo valore commerciale del veicolo

11 - EMENDAMENTO

All'art. 8 n. 2. Le parole "può esercitare la facoltà" sono soppresse e sostituite da "non è tenuta ad accettare le richieste di riparazione degli assicurati".

12 - EMENDAMENTO

Art. 8 n.1 lettera e) n1: sopprimere

MOTIVAZIONE

Tale norma ha modificato l'art.140 del cod. ass. raddoppiando i termini entro i quali l'assicuratore deve periziare il mezzo e soprattutto ha cancellato la enunciazione della peraltro ovvia previsione secondo la quale "Resta comunque fermo il diritto dell'assicurato al risarcimento anche qualora ritenga di non procedere alla riparazione".

In tal modo è stato abolito il diritto al risarcimento del danno qualora il mezzo non venga riparato, poiché si obbliga il danneggiato ad anticipare le spese della riparazione pena la impossibilità di conseguire il risarcimento.

Il nuovo 147 bis non prevede infatti l'ipotesi che il danneggiato scelga di non riparare il veicolo e qui se ne cancella il diritto a percepire comunque il risarcimento, quando è evidente che si tratta

di un diritto non eliminabile. E' quindi evidente la correttezza della precedente formulazione anche per quanto riguarda il periodo nel quale deve essere eseguita la perizia, in precedenza fissato in cinque giorni, ed ora raddoppiato. Una tale dilatazione è ingiustificata, visti i sistemi informatici attuali, anche in un ottica antifrode. Priva di senso e grave la abolizione della previsione di cui al sesto periodo

13 – EMENDAMENTO

Art. 8 n.1 lettera e) n. 2: sopprimere il secondo periodo (Nei predetti casi, l'azione in giudizio prevista dall'articolo 145 è proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell'impresa o, in sua mancanza, allo spirare del termine di novanta giorni di sospensione della procedura.) e sostituirlo con “ La sospensione dei termini per formulare l'offerta, previsti al presente articolo, non preclude l'accesso agli atti previsto dall'art 146 tranne che per l'ipotesi in cui l'assicuratore abbia sporto querela. La sospensione dei termini non preclude il diritto del danneggiato di agire in giudizio. “

MOTIVAZIONE

La norma consente a una parte privata di paralizzare fino a sei mesi il diritto di agire in giudizio al danneggiato al quale è preclusa ogni verifica sulle ragioni del mancato pagamento. Il codice già prevedeva la facoltà per l'impresa di non formulare offerta nell'ipotesi di ricorrenza di almeno due “parametri di significatività”. Ora tale facoltà è stata estesa “*anche in presenza di altri indicatori di frode acquisiti dall'archivio integrato informatico di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, definiti dall'IVASS con apposito provvedimento, dai dispositivi elettronici di cui all'articolo 132, comma 1, o emersi in sede di perizia da cui risulti documentata l'incongruenza del danno dichiarato dal richiedente*”. L'estensione della facoltà per l'assicuratore di non formulare l'offerta in relazione ai risultati dei “dispositivi elettronici” non appare opportuna per le ragioni già espresse, ma quello che non appare accettabile è la previsione che “*nei predetti casi, l'azione in giudizio prevista dall'articolo 145 sia proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell'impresa o, in sua mancanza, allo spirare del termine di novanta giorni di sospensione della procedura*”. **Nel codice delle assicurazioni peraltro non è prevista alcuna sospensione del termine per promuovere il giudizio e, a riprova di ciò, si osserva che la modifica che qui si confuta è inserita nell'art.148 norma che disciplina e contiene termini che riguardano unicamente l'obbligo dell'assicuratore di formulare l'offerta, non esistendo appunto nel sistema codicistico nessuna norma che “sospenda” i termini per la proponibilità della domanda.** L'introduzione di tale norma è gravemente inopportuna poiché si lascia all'assicuratore un relevantissimo potere defatigatorio costituito dalla facoltà di interdire al danneggiato per sei mesi dalla richiesta danni l'azione giudiziale, senza particolari obblighi di motivazione, anche sulla semplice base di una generica valutazione di un proprio perito. **Inoltre è stata tolta al danneggiato la possibilità di accedere agli atti della procedura liquidativa, come previsto dalla norma previgente, quindi il danneggiato non può più sindacare le valutazioni dell'impresa neanche a fronte di una gravosa decisione che lo riguarda direttamente.** L'inutilità pratica di una tale previsione, che appare solo vessatoria, emerge poi sol che si valuti che, a fronte di un diniego ritenuto pretestuoso, il danneggiato, per ottenere il risarcimento, promuoverà in ogni caso un giudizio all'interno del quale dovrà comunque fornire la prova di quanto richiesto. Non appare pertanto conforme a quanto previsto dall'art. 24 della Costituzione la scelta di inibire al danneggiato il diritto di agire in giudizio, fornendo all'assicuratore l'opportunità, in caso di semplice sospetto di frode, di dilatare l'attuale termine di sessanta giorni per proporre il giudizio ordinario, di ulteriori di trenta giorni (il termine di sospensione della facoltà di formulare l'offerta ora trasformato in termine di proponibilità del giudizio), termine ampliato dal DL di ulteriori novanta giorni. In tal modo, sulla base di semplici sospetti, si impedisce al danneggiato di agire in

giudizio per sei mesi, senza che l'assicuratore abbia neanche provveduto a sporgere querela; cosa che tra l'altro non avviene neanche in quella ipotesi poiché, in relazione ai rapporti tra il giudizio civile e il procedimento penale, non vi è più la c.d. pregiudiziale penale stante la completa autonomia dei due giudizi. Occorre pertanto abrogare la grave previsione dell'improponibilità della domanda, e ripristinare le norme previgenti prevedendo nuovamente che la sospensione dei termini per formulare l'offerta, tranne che per l'ipotesi in cui l'assicuratore abbia sporto querela, non preclude l'accesso agli atti previsto dall'art 146 e non preclude il diritto del danneggiato di agire in giudizio.

14 – EMENDAMENTO

Art. 8 n.1 lettera f) n.1: sopprimere

Il preteso divieto contrattuale di cedere un credito avente natura extracontrattuale

La norma introdotta è palesemente contra legem perché confonde obblighi che hanno natura legali (1260 cc) con pattuizioni contrattuali. Inoltre il diritto al risarcimento ha natura extracontrattuale e come tale non ammette limitazioni pattizie al credito che il danneggiato ha solidalmente nei confronti dell'assicuratore trattandosi evidentemente di credito che nasce da un'obbligazione solidale col civile responsabile della quale l'assicuratore, risponde in via diretta ex art. 144 cod. ass. ed ex 1917 cc in forza di obbligo contrattuale. Il divieto di cessione di credito è peraltro fonte di danno per i consumatori danneggiati che si vedono costretti ad anticipare ai carrozzieri le spese per la riparazione, mentre in precedenza potevano rilasciare loro una cessione di credito. Un siffatto divieto, anche se inserito in un contratto, è comunque contrario all'art 33 lettera t) Codice del Consumo che considera vessatoria ogni "*restrizione alla libertà contrattuale del contraente nei rapporti con i terzi*"; il divieto difatti andrebbe a ledere l'autonomia dell'assicurato di stipulare una cessione di credito col proprio riparatore. Inoltre l'assicurato potrebbe non coincidere col danneggiato. Infine ogni modifica legislativa che vada a incidere sull'art. 1260 c.c. limitando l'autonomia negoziale dei privati appare di difficile applicazione anche riguardo al quadro sistematico civilistico, essendo esposta a rischio d'incostituzionalità, poiché appare difficile individuare un interesse meritevole di tutela che possa compensare la compressione dei diritti civilistici dei privati danneggiati che sovente non coincidono con gli assicurati. La cessione di credito inoltre non è fonte di aggravio di costi poiché l'assicuratore provvede comunque a pagare al cessionario la stessa cifra che pagherebbe al cedente poiché il credito ceduto non muta secondo la qualità del soggetto che esercita il diritto a ottenere il risarcimento.

In via subordinata

15 – EMENDAMENTO

Art. 8 n.1 lettera f) n.1: dopo il periodo

“L'impresa di assicurazione ha la facoltà di prevedere, in deroga agli articoli contenuti nel [libro quarto, titolo I, capo V](#), del codice civile, all'atto della stipula del contratto di assicurazione e in occasione delle scadenze successive, che il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non sia cedibile a terzi *aggiungere* “che si rendano cessionari di crediti non inerenti l'attività svolta” *prima delle parole* “senza il consenso dell'assicuratore tenuto al risarcimento.”.

Motivazione; la norma consente di limitare la cessione di credito all'attività caratteristica del cessionario, contrastando possibili fenomeni patologici di cessioni di credito multiple tali da favorire possibili fenomeni speculativi e asimmetrie informative tra cedente e cessionario.

16 – EMENDAMENTO

Art. 8 n.1 lettera f) n.6: sopprimere

MOTIVAZIONE

La “decadenza” di novanta giorni.

La norma introdotta costituisce una vera e propria trappola per danneggiati intervenendo sull'articolo 2947 del Codice civile che è stato modificato in maniera contraddittoria aggiungendo alla norma generale “Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni” un'inedita decadenza di novanta giorni (e non tre mesi!): *“in ogni caso (!) il danneggiato decade dal diritto qualora la richiesta di risarcimento non venga presentata entro tre mesi dal fatto dannoso, salvo i casi di forza maggiore”*.

La norma, che non distingue neanche le ipotesi di soli danni materiali da quelle riguardanti danni alla persona introduce una inusitata limitazione per i consumatori e i danneggiati, se solo si pensa che questi saranno costretti a formulare una richiesta danni, che è divenuta un atto formale tipico ad alto tasso di tecnicismo, laddove la maggioranza dei sinistri finora è stata liquidata dietro presentazione di denuncia. Si osserva che a norma del codice delle assicurazioni l'assicuratore deve fornire l'assistenza al danneggiato e quindi in ultima analisi la mancata formulazione di richiesta danni, a fronte della presentazione di denuncia, comporterebbe responsabilità della compagnia o dell'agente che ha raccolto la denuncia. In ogni caso una tale innovazione non potrebbe che aumentare i costi di gestione dovendosi utilizzare maggiori risorse per adempimenti tecnici di non agevole e univoca interpretazione. La clausola di salvaguardia che fa riferimento alla forza maggiore non appare inoltre idonea a salvaguardare semplici ritardi scusabili. E' evidente che una simile norma che introduce in un articolo del codice civile relativo alla prescrizione una diversa sanzione (la decadenza) in violazione di quanto statuito al punto 4.13 della Guida alla redazione dei testi normativi (circolare della Presidenza del Consiglio del 2 maggio 2001) che prevede la omogeneità delle disposizioni legislative lungi dal risolvere il problema delle frodi, andrà a colpire esclusivamente soggetti non avveduti, se solo si pensa la sostanziale indifferenza con la quale è stata accolta una tale innovazione.

DECADENZA DAL DIRITTO AL RISARCIMENTO

18 – EMENDAMENTO

L'art. 8 n.1 lettera f) n.6 è soppresso e sostituito dal seguente

“al numero 1 dell'art.149 del codice delle assicurazioni dopo le parole veicolo utilizzato, vengono aggiunte le seguenti” entro novanta giorni dal verificarsi del sinistro. Decorso tale termine il danneggiato decade dal diritto di utilizzare la procedura di cui al presente articolo.”

MOTIVAZIONE

Con tale modifica lo scopo antifrode della norma viene raggiunto senza operare stravolgimenti, modificando opportunamente il 149 n 1. che recita *“In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.”* mediante la

statuizione che la richiesta danni ivi prevista debba essere formulata a pena di decadenza dalla procedura liquidativa diretta nel termine di novanta giorni, sanzionando le denunce tardive con la perdita del beneficio della speciale procedura del risarcimento diretto, rinviando in tal modo chi richiede il risarcimento all'assicuratore del civile responsabile che dispone evidentemente maggiori strumenti di tutela potendo disporre perizie su entrambi i veicoli.

ACCESSO AGLI ATTI

19 – EMENDAMENTO

All'art. 8 n.1 dopo la lettera f) è aggiunta la seguente “g) All'art.146 n. 1 dopo le parole “ai contraenti ed ai danneggiati” sono aggiunte le parole “nonché ai titolari delle imprese che provvedono alle riparazioni dei veicoli coinvolti nel sinistro muniti di delega o cessione di credito”.

MOTIVAZIONE

In un quadro di trasparenza va consentito anche al riparatore direttamente interessato per aver riparato il mezzo di accedere agli atti per verificare le perizie svolte dall'assicuratore, o gli atti istruttori che determinano un eventuale diniego al risarcimento o una sospensione della procedura liquidativa.

20 – EMENDAMENTO

All'art. 8 n.1 dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

“g) All'art.156 n. è soppressa la parola “direttamente” e dopo la parola natanti sono aggiunte le parole “esclusivamente attraverso l'opera di periti iscritti nel ruolo di cui all'articolo 157”.

RIPARAZIONI ANTIECONOMICA

21 – EMENDAMENTO

All'art. 8 n.1 dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

“g) All'art, 151 è aggiunto il seguente numero 2 ter. “E' fatto divieto di determinare il valore commerciale di un veicolo attraverso il rinvio esclusivo a una determinata rivista. Per tutti i contratti, per quelli in corso alla prima scadenza, il valore di riferimento dovrà essere determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo simile desunto da siti internet e, in via non esclusiva, da riviste di settore. Il valore economico dovrà tenere comunque conto delle spese figurative di reimmatricolazione e FRAM”.

MOTIVAZIONE

Il valore economico di un veicolo non è univocamente determinato da riviste di settore (Quattroruote o Eurotax) che non sono corrispondenti ai reali valori di mercato determinati dal reale incontro tra domanda e offerta. Tali valori sono in larga parte rappresentati da siti internet. E' inoltre indispensabile aggiungere al valore del risarcimento il valore commerciale aumentato delle spese di re immatricolazione e FRAM che il danneggiato avrebbe dovuto affrontare in caso di rottamazione dell'auto.

22 - EMENDAMENTO

1. All'articolo 149 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati e assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati hanno facoltà di rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato, salvo il diritto di intraprendere in qualsiasi momento la procedura prevista dall'articolo 148, nei confronti della compagnia del responsabile civile, che ha l'obbligo di darne comunicazione all'altra compagnia.

MOTIVAZIONE

Rendere l'indennizzo diretto facoltativo nella fase stragiudiziale in coerenza con la sentenza della Corte Costituzionale n° 180 2009. In questo modo le assicurazioni potrebbero seguire un approccio convenzionale più equilibrato rispetto a quello stabilito dalla legge che si è rivelato fallimentare.